



**CONFINDUSTRIA**

# **Il Piano Transizione 5.0**

**14 NOVEMBRE 2024**

**Andrea Andreuzzi**  
**Politiche per l'ambiente, l'energia e la mobilità**

**Stefano Santalucia**  
**Politiche Fiscali**

# PROFILI GENERALI DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0



## FONTE NORMATIVA E DOCUMENTI ATTUATIVI

- ART. 38 DECRETO LEGGE N. 19/2024
- DECRETO MIMIT 24 LUGLIO 2024
- CIRCOLARE OPERATIVA MIMIT DEL 16 AGOSTO 2024

## TEMPI:

- TRANSIZIONE 5.0: 2024 e 2025.
- TRANSIZIONE 4.0: 2024, 2025 e fino a giugno 2026 per la consegna dei beni (vale meccanismo di "prenotazione" con versamento acconto almeno 20%)

## RISORSE:

- TRANSIZIONE 5.0: 6,3 miliardi di euro
- TRANSIZIONE 4.0: 6,4 miliardi di euro (Legge di bilancio per il 2021)

- ✓ **LO STRUMENTO AGEVOLATIVO È IL CREDITO D'IMPOSTA**
- ✓ **L'ALIQUTA APPLICABILE DIPENDE DALLE DIMENSIONI DELL'INVESTIMENTO (INCLUSI GLI INVESTIMENTI IN FER E FORMAZIONE) E DAL LIVELLO DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI OTTENUTI**

# DAL Piano 4.0 AL PIANO TRANSIZIONE 5.0

- ✓ Per il PIANO 5.0 insieme agli investimenti 4.0 è richiesto anche il conseguimento, tramite gli stessi beni 4.0, di obiettivi di efficientamento energetico
- ✓ Logica dai BENI ai PROGETTI - STRUTTURA MODULARE CON "INVESTIMENTI "TRAINANTI" E INVESTIMENTI "TRAINATI"
- ✓ Procedura più complessa
- ✓ Tempi stringenti per effettuazione degli investimenti
- ✓ Coinvolgimento del GSE anche nella fase dei controlli

**INVESTIMENTI  
"TRAINANTI"**

**BENI 4.0  
CHE PERMETTONO UN  
MINIMO  
EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO**

**INVESTIMENTI  
"TRAINATI"**

- 1. BENI PER  
AUTOPRODUZIONE  
E AUTOCONSUMO  
ENERGIA DA FONTI  
RINNOVABILI**
- 2. FORMAZIONE**

**Valgono le stesse esclusioni di *Transizione 4.0*, tra cui:**

- Veicoli secondo l'art. 164 del Tuir;
- Beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
- Fabbricati e costruzioni;
- Beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015;
- Beni devolvibili gratuitamente da imprese che operano in concessione e tariffa in settori come energia, acqua, trasporti, infrastrutture, telecomunicazioni e smaltimento rifiuti se gli investimenti sono relativi a obblighi contrattuali verso enti pubblici o non comportano un reale rischio economico per l'azienda.

# ALIQUOTE PREVISTE

## RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI

DIMENSIONE INVESTIMENTO	Unità produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	Unità produttiva: >10% Processo: > 15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%



## EMENDAMENTO AL DL FISCALE

### RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI

DIMENSIONE INVESTIMENTO	Unità produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	Unità produttiva: 6-10% Processo: 10-15%	Unità produttiva: >10% Processo: > 15%
Fino a 10 mln	50%	55%	60%
Da 10 a 50 mln	15%	20%	25%

### MODIFICHE PROPOSTE

- 2 soli scaglioni (unificati i due scaglioni più piccoli)
- aumento aliquote credito d'imposta per tutte le dimensioni di investimento

***N.B. ULTERIORI MODIFICHE RICHIESTE DA CONFINDUSTRIA***  
*Visto il ridotto ambito temporale ammettere la possibilità di realizzare più progetti contemporaneamente nella stessa struttura produttiva*

Gli investimenti sono agevolabili nel **limite massimo complessivo pari a 50.000.000 di euro per ciascun soggetto beneficiario** in riferimento **all'anno di completamento** dei progetti di innovazione.

- Sono ammessi progetti con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti allo stesso beneficiario
- **Non sono ammessi più progetti contemporaneamente nella stessa struttura produttiva (FAQ 2.8)**

# NOZIONI DI STRUTTURA PRODUTTIVA E PROCESSO INTERESSATO

## STRUTTURA PRODUTTIVA

Sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti **insistenti sulla medesima particella catastale o particelle contigue con autonomia tecnica, funzionale e organizzativa** (centro autonomo di imputazione dei costi) aventi capacità di:

- realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso
- realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi

## PROCESSO PRODUTTIVO

Insieme di **attività correlate o interagenti e integrate nella catena del valore** - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)



# PROGETTI AMMISSIBILI

- Misura destinata a tutte le imprese residenti nel **territorio dello Stato** (o Stabili Organizzazioni di strutture estere)
- Ammissibili progetti con **investimenti in una o più strutture produttive** appartenenti allo stesso beneficiario ma non sono permessi **più progetti contemporaneamente** nella stessa struttura produttiva

Non sono agevolabili:

- Investimenti di imprese in stato di crisi<sup>1</sup>
- interventi che violano il principio di “non arrecare danno significativo” all’ambiente (DNSH).
- Investimenti di imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- Investimenti di imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro



## FAQ del MIMIT hanno previsto:

- La possibilità di partecipazione delle **ESCO** tra i beneficiari sulla base dell’efficienza energetica sui processi dell’azienda cliente
- Due possibilità di partecipazione per le **società di locazione operativa**: rispetto dei vincoli di efficienza energetica sulla base del suo processo interno oppure valutando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente nei processi dell’utente del servizio di noleggio
- L’ammissibilità alle agevolazioni dei progetti di innovazione che riguardano **software per il miglioramento del processo di gestione delle rotte, percorsi e flussi logistici**
- Il **mancato obbligo**, nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, di alienare, cioè vendere o **dismettere, il bene sostituito**

1) liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale

# PRINCIPIO DNSH: ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE ALL'USO DI COMBUSTIBILI FOSSILI

Sono escluse dal meccanismo le attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle.

## ECCEZIONI

Sono ammissibili:

- ✓ attività e attivi in ETS per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
- ✓ veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti (dismissione del precedente veicolo);

### **N.B. ULTERIORI MODIFICHE RICHIESTE DA CONFINDUSTRIA**

*Per le attività non in ETS prevedere la possibilità di effettuare investimenti in macchinari che utilizzano combustibili fossili in caso ciò sia temporaneo e tecnicamente inevitabile.*



## FAQ del MIMIT hanno previsto:

- Sono agevolabili gli investimenti su macchinari che impiegano del vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata con combustibili fossili.
- Sono agevolabili anche le macchine agricole semoventi, come le mietitrebbie, le falcia-condizionatrici, le raccogliatrici, le vendemmiatrici ecc. non incluse nel regolamento 167/2013.



# PRINCIPIO DNSH: IMPRESE IN ETS

Non accedono all'incentivo le attività e gli attivi in ETS che presentano emissioni superiori ai rispettivi parametri di riferimento.

## ECCEZIONI

Sono ammissibili:

- ✓ progetti che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa (es. macchinari elettrici) senza limitazioni;
- ✓ progetti correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa solo se presentano emissioni di gas serra al di sotto del benchmark di riferimento o rientrano nel benchmark grazie all'investimento incentivato.

### ***N.B. ULTERIORI MODIFICHE RICHIESTE DA CONFINDUSTRIA***

*Ampliare il novero delle attività ETS che possono partecipare con investimenti correlati ai flussi di fonte, escludendo dalla misura solo i c.d. worst performers (impianti che presentano emissioni superiori all'ottantesimo percentile del benchmark di riferimento).*



I settori ETS hanno emesso 132 Mton CO<sub>2</sub>eq nel 2021, equivalenti a circa il 31,5% dell'economia italiana e al 76% dell'intero settore industriale (industrie energetiche 87 MtonCO<sub>2</sub>eq nel 2021; manifatturiero e costruzioni 54 MtonCO<sub>2</sub>eq nel 2021; Processi industriali 32 MtonCO<sub>2</sub>eq nel 2021).



Gli indici di riferimento ETS sono stati definiti come criteri per l'assegnazione di quote gratuite (EUA) ai settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e, a norma della direttiva (UE) 2023/959, una riduzione delle EUA si applica solo ai gestori di impianti i cui livelli di emissioni di gas a effetto serra sono superiori all'80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto e non hanno stabilito un piano per la neutralità climatica.



# PRINCIPIO DNSH: TRATTAMENTO RIFIUTI

Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati ad attività connesse alle **discariche di rifiuti**, agli **inceneritori** e agli **impianti di trattamento meccanico biologico**

## ECCEZIONI

Sono ammissibili:

- ✓ **Inceneritori:** sono ammissibili gli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti, purché il progetto migliori l'efficienza energetica, catturi i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o recuperi i materiali dai residui di combustione, senza aumentare la capacità di trattamento dei rifiuti o estendere la durata di vita dell'impianto;
- ✓ **impianti di trattamento meccanico biologico:** sono ammissibili gli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione mira ad aumentare l'efficienza energetica o a migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, per convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica dei rifiuti organici, senza aumentare la capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita.



# PRINCIPIO DNSH: RIFIUTI PERICOLOSI

Attività che nel processo produttivo producono un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come **rifiuti speciali pericolosi**.

## ECCEZIONI

Sono ammissibili:

- ✓ i progetti che non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
- ✓ i progetti che generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero (da R1 a R12) o smaltimento (da D1 a D12), come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del D.lgs. 152/2006 (TUA);
- ✓ progetti volti a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione D10 (incenerimento a terra), così come definita nell'allegato B del TUA;
- ✓ i progetti di innovazione riferiti a siti industriali *“che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR)”*.



## FAQ del MIMIT hanno previsto:

- Per i siti industriali non soggetti alla normativa *“Pollutant Release and Transfer Registers”* (PRTR), è richiesto il soddisfacimento delle prime tre condizioni mentre per gli altri è richiesto il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni.



Molti siti industriali negli ultimi cinque anni hanno comunicato il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione *“Pollutant Release and Transfer Registers”* (PRTR).



# INVESTIMENTI «TRAINANTI»: 4.0



- ✓ Sono agevolabili i beni compresi negli allegati A e B (**nuovi e strumentali**) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (Legge di Bilancio n. 232/2016)
- ✓ Per accedere al 5.0 l'investimento può riguardare indifferentemente un bene dell'allegato A o un bene dell'allegato B
- ✓ Per i progetti 5.0 è prevista una integrazione dell'allegato B per includere:
  - a) software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  - b) i **software gestionali** se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a)
- ✓ **Ammessi i costi per l'utilizzo dei software in cloud**

# CALCOLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA 1/2

## SITUAZIONE "EX ANTE"



## SITUAZIONE "EX POST"

**Misurazioni o stime dei consumi energetici** dell'anno precedente, utilizzando dati tracciabili.

- Se **l'azienda è attiva da più di 12 mesi** e dispone di **dati misurati sui consumi**, questi vengono utilizzati direttamente. In mancanza di tali dati, si ricorre a stime basate su analisi di carichi energetici e **altre fonti tracciabili** (schede tecniche, simulazioni software, prove sul campo, dati di mercato).
- Nel caso di **nuove aziende**, di imprese che hanno modificato radicalmente i prodotti o servizi, e imprese esistenti che aprono **nuovi siti produttivi**, i consumi precedenti vengono determinati utilizzando un **confronto con almeno tre alternative di mercato**, per stabilire una media dei consumi energetici (**scenario controfattuale**).

Calcolato garantendo la **normalizzazione delle variabili operative** (come la produzione o il servizio offerto) e di fattori esterni (es. temperatura, stagionalità).



**FAQ del MIMIT hanno previsto:**

- il **risparmio effettivo ex post può essere inferiore a quello ipotizzato ex ante** nei limiti del 3% nel caso di struttura produttiva e 5% nel caso di processo interessato.
- nel caso di **beni complessi e unici**, come una linea di produzione “customizzata” destinata a un processo specifico, è consentito **scomporre la linea di produzione in componenti significativi** dal punto di vista dei consumi per poi condurre uno scenario controfattuale parziale su questi.



## CALCOLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA 2/2



### FAQ del MIMIT hanno previsto:

- il calcolo del risparmio dei consumi funzionale all'eleggibilità del progetto deve essere effettuato considerando **solo i beni strumentali** materiali ed immateriali presenti negli allegati A e B, Legge n° 232 del 2016 (non quelli legati all'autoproduzione).
- **la campagna di misure per la stima del consumo non deve essere necessariamente vincolata a una frequenza di campionamento**
- qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di un bene destinato ad **integrare un processo produttivo esistente**, anche se basato su tecnologie produttive differenti, **il risparmio energetico potrà essere calcolato confrontando l'indicatore di prestazione energetica del bene da integrare con l'indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori dei beni preesistenti costituenti il processo**. Il calcolo dovrà comunque essere effettuato con riferimento alla medesima variabile operativa, assicurando la normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.



# «INVESTIMENTI TRAINATI»: BENI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 1/3

**BENI PER  
AUTOPRODUZIONE\*  
E AUTOCONSUMO  
ENERGIA DA FONTI  
RINNOVABILI**

**\*PRODUCIBILITA' ATTESA:**  
potrà **eccedere al  
massimo il 5% del  
fabbisogno energetico**  
della struttura produttiva

- Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo** (escluse le biomasse)<sup>1</sup>.
- In aggiunta al contributo spettante per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabile è possibile richiedere un **contributo per le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica** fino a un **limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh**.
- Indicazioni specifiche per il **fotovoltaico**:
  - Sia i **moduli** che le **celle** devono essere prodotti negli stati dell'**UE**
  - **Aliquote premio** in caso di impianti ad elevata efficienza (slide seguente)

# «INVESTIMENTI TRAINATI»: 1. BENI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 2/3

## DECRETO ENERGIA (DL 181/2023)

### ART. 12 - Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

CATEGORIE DI MODULI	% di concorrenza al COSTO
a. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento	<b>100</b>
b. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento	<b>120</b>
c. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento	<b>140</b>



### EMENDAMENTO AL DL FISCALE

di concorrenza al COSTO
<b>130</b>
<b>140</b>
<b>150</b>

Nelle more della formazione del registro sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore per il rispetto dei requisiti.

# «INVESTIMENTI TRAINATI»: 1. BENI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 3/3

Esistono dei **massimali per il calcolo del costo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili**, suddivisi per ciascuna fonte.

	Energia elettrica				UdM
	Fotovoltaico	Eolico	Idraulico	Geotermico	
P ≤ 20 kW	1.350	2.640	2.970		€/KW
20 kW < P ≤ 200 kW	1.060	2.160		2.750	€/KW
200 kW < P ≤ 600 kW	970		2.640		€/KW
600 kW < P ≤ 1000 kW	860	1.280	2.380		€/KW
P > 1000 kW	800	1.080	1.850	1.800	€/KW

	Energia termica (Pompe di calore)				UdM
	Aria / Aria	Aria / Acqua	Geotermica		
P ≤ 1000 kWt	720	1.560	2.280		€
P > 1000 kWt	500	1.000	2.000		€



## FAQ del MIMIT hanno previsto:

- l'ammissibilità anche per gli **impianti solari termici** da fonti rinnovabili a condizione che il calore sia interamente destinato al processo produttivo.
- Il fabbisogno di energia per il **dimensionamento degli impianti** di autoproduzione può essere **soggetto a una normalizzazione**.
- sono ammessi alla misura anche i progetti relativi all'autoconsumo individuale a distanza (impianti localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva).
- **non è agevolabile** l'investimento in un **impianto per lo stoccaggio** dell'energia prodotta da un impianto **fotovoltaico preesistente**.

1) Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti i gruppi di generazione, i trasformatori, gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata come calore di processo, i servizi ausiliari di impianto e gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta



## «INVESTIMENTI TRAINATI»: 2. FORMAZIONE



- ✓ **SPESE AGEVOLABILI:** costo formatori, servizi di consulenza, costo orario del personale (retribuzione lorda) partecipante alla formazione (art. 31, par. 3 del regolamento UE n. 651/2014)<sup>1</sup> finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle **competenze in tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi**
- ✓ **FORMATORI (SOLO ESTERNI):** formazione finanziata; università, pubbliche o private, enti pubblici di ricerca; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali; soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; Competence Center, European Digital Innovation Hubs; ITS Academy negli ambiti green e digitale.
- ✓ **MODULI FORMATIVI:** minimo 12 ore (anche a distanza), di cui almeno 4 ore su tecnologie green e almeno 4 su tecnologie digitali; esame finale

1) Sono incluse:

- spese di personale per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.



# AMBITO TEMPORALE

Ammissibili i progetti di innovazione **avviati** dal 1° gennaio 2024 e **completati** entro il 31 dicembre 2025

**AVVIO PROGETTO:** data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni o qualsiasi impegno che renda irreversibile l'investimento

**COMPLETAMENTO PROGETTO:** data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone:

- ✓ beni Allegati A e B: **consegna del bene (art. 109 TUIR)**
- ✓ beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili: **data di fine lavori**
- ✓ attività di formazione: **data esame finale**



## ASPETTI PROCEDURALI 1/2



## ASPETTI PROCEDURALI 2/2

Per accedere all'incentivo è prevista una procedura basata sull'invio di:

- **COMUNICAZIONI** ex ante, intermedia ed ex post
- **CERTIFICAZIONI** ex ante ed ex post che possono essere rilasciate da:
  - EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) accreditate UNI CEI 11339
  - ESCO (Energy Service Company) accreditate UNI CEI 11352
  - Ingegneri iscritti all'albo professionale sezione A (uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi)
- **CERTIFICAZIONE CONTABILE**, rilasciata dal soggetto incaricato della **revisione** dei conti, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione
- **ATTESTATO** comprovante il possesso della perizia asseverata e l'interconnessione del bene
- **SCHEDE TECNICHE PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH** (Allegato 3 del decreto)

### CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO

Per le PMI: massimo **10.000 euro** per i costi delle certificazioni del risparmio energetico ottenuto

# FOCUS COMUNICAZIONI

## COMUNICAZIONE EX ANTE – EX POST

Trasmissione in via telematica tramite il portale del GSE previa registrazione e firma digitale della comunicazione.

### Contenuti:

- identificazione del soggetto che effettua gli investimenti;
- descrizione degli investimenti che si intende effettuare;
- costo stimato degli investimenti e prenotazione del credito (il credito effettivo non potrà essere superiore a quello prenotato);
- utilizzo previsto del credito.

## CERTIFICAZIONE EX ANTE – EX POST

La comunicazione deve essere corredata da una **certificazione tecnica** che attesti che gli investimenti programmati sono in grado di realizzare il risparmio energetico previsto dalla norma.

**Soggetti certificatori:** esperti in gestione dell'energia (EGE), ESCO e ingegneri iscritti nelle sezioni A dell'albo professionale



### FAQ del MIMIT hanno previsto:

1. nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
2. nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

Le variazioni non possono interessare la tipologia dei beni rientranti nel progetto di innovazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM “Transizione 5.0” indicati con la comunicazione ex ante.



## ULTERIORI ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLE IMPRESE

- **conservare e a rendere disponibile, per le attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica.** In particolare, l'impresa dovrà conservare gli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni ex- ante ed ex-post, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati
- **indicare nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati **l'espresso riferimento all'articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19** (possibile integrazione risposta AdE n. 438 del 2020 e 270 del 2022)
- **ottenere la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione dei conti**, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione (con **credito aggiuntivo** per imprese senza obbligo di revisione conti: **5.000 euro** sempre entro il limite di credito max fruibile)

# RIDETERMINAZIONE/RECAPTURE DELL'AGEVOLAZIONE

## Recapture dell'agevolazione

Se entro il 31 dicembre del **QUINTO** anno **successivo** a quello di completamento dell'investimento il bene è ceduto a titolo oneroso, destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa o destinato a **strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione** (o assenza riscatto leasing), **il credito è ridotto**

- - **Riversamento senza sanzioni e interessi**

## Investimenti sostitutivi

Può essere sostituito il bene originario con un bene nuovo, a patto che permetta di raggiungere il medesimo risultato (o un risultato superiore) in termini di riduzione dei consumi energetici

# CREDITO DI IMPOSTA: CRITERI GENERALI

## Regole generali

### Il credito di imposta:

- non concorre alla base imponibile imposte sui redditi
- non concorre alla base imponibile IRAP
- non rileva ai fini del prorata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109, co. 5, TUIR)
- no cessione/trasferimento del credito anche in seno a un consolidato fiscale




# COMPENSAZIONE 1/2

## La compensazione

### Da quando si può compensare?

- ❑ Per i beni 4.0: a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (Attestata da perizia – v. AE, Resp. interpello n. 62/2022)
  - ❑ Nel caso di 5.0:  
decorsi 10 gg dalla conferma del credito spettante da parte di GSE  
ed **ENTRO IL 31.12.2025**
    - ✓ **Riporto in avanti in 5 quote**
    - ✓ **Ma potenzialmente anche un sola quota entro il 2025!**



# COMPENSAZIONE 2/2

## La compensazione

- Non ha rilevanza la preventiva presentazione della **dichiarazione dei redditi** (v. AE, circ. n. 9/2021 e Telefisco 2020)
- Non è richiesto il **visto di conformità** per importi oltre i 5.000 € (v. AE, circ. n. 9/2021)
- Il credito compensabile non è soggetto:
  - al limite di utilizzo dei crediti di imposta nel quadro RU (250.000 €)
  - al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (2 mln €)
  - al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo (oltre 1.500 €) v. AE, Resp. interpello n. 451/2021

# CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

## FAQ del MIMIT hanno previsto:

- Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni «finanziate con risorse nazionali»** che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che l'importo complessivo del beneficio non superi il costo sostenuto tenuta in considerazione anche la non concorrenza del credito ai fini del calcolo dell'Ires e dell'Irap
- E' cumulabile con i **certificati bianchi**.

## EMENDAMENTO AL DL FISCALE

Consentire la cumulabilità con ZES unica - Mezzogiorno e Zona Logistica Semplificata attualmente esclusa

- Non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti: il **credito d'imposta Transizione 4.0, il bonus investimenti Zona Economica Speciale unica- Mezzogiorno e Zona Logistica Speciale (ZLS)**
- Non è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei **programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea**. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, non è cumulabile con misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate tramite bandi finanziati o cofinanziati con: **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo per la transizione giusta (JTF), Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).**